



Personalvorsorgestiftung der Ärzte und Tierärzte
Fondation de prévoyance pour le personnel des médecins et vétérinaires
Fondazione di previdenza per il personale dei medici e veterinari

Atto di fondazione

(Per l'interpretazione del atto di fondazione fa fede il testo originale in lingua tedesca)

Geschäftssitz | Siège | Sede

PAT-BVG • Gutenbergstrasse 21 • 3011 Berna
Tel. 031 330 22 66 • Fax 031 330 22 67
sitz@pat-bvg.ch

Durchführungsstelle | Organe d'exécution | Organo di esecuzione

medisuisse • Casella Postale • 9001 San Gallo
Tel. 071 228 13 13 • Fax 071 228 13 67
info@pat-bvg.ch www.pat-bvg.ch

I OSSERVAZIONI INTRODUTTIVE

- 1 Con atto pubblico del 5 dicembre 1984 (originale n. 1725)
 - la Federazione dei medici svizzeri FMH
 - la Società dei Veterinari Svizzeri SVS
 - e l'Associazione svizzera delle assistenti di studio medico SVA

hanno costituito la "Fondazione di previdenza per l'attuazione della previdenza obbligatoria del personale dei medici e dei veterinari (**PAT-LPP**)".
- 2 L'atto è stato sottoposto a una prima revisione il 10 agosto 1990, modificando il nome dalla fondazione in "Fondazione di previdenza per il personale dei medici e veterinari **PAT-LPP**".
- 3 L'atto è stato rielaborato alla data di approvazione dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e sostituito con la seguente nuova versione, adeguandolo così alle attuali circostanze.

II ATTO DI FONDAZIONE

1 NOME, SEDE E SCOPO

- 1.1 La fondazione, denominata "Fondazione di previdenza per il personale dei medici e dei veterinari **PAT-LPP**" è stata costituita ai sensi dell'art. 80 segg. CCS, art. 331 CO nonché art. 48 cpv. 2 e art. 49 cpv. 2 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).
- 1.2 La fondazione è iscritta nel registro della previdenza professionale ed è soggetta, in quanto fondazione operante su tutto il territorio svizzero, alla sorveglianza dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
- 1.3 La fondazione ha la propria sede a Berna. Con il consenso dell'autorità di vigilanza, il consiglio di fondazione ha facoltà di trasferire la sede in un altro luogo della Svizzera.

2 SCOPO

- 2.1 Scopo della fondazione è offrire una previdenza professionale:
 - ai membri e dipendenti delle seguenti organizzazioni:
 - a) Federazione dei medici svizzeri FMH
 - b) Società dei Veterinari Svizzeri SVS
 - c) Associazione Svizzera dei Chiropratici ASC

L'assicurazione può essere estesa anche ai seguenti soggetti:

 - tutti i dipendenti dell'Assicurazione dei medici svizzeri
 - tutti i dipendenti di aziende o istituzioni che svolgono un'attività nell'ambito del settore medico o veterinario (es. laboratori, cliniche ecc.)
 - membri e dipendenti di altre associazioni, organizzazioni e istituzioni designate dal consiglio di fondazione e operanti nel settore medico o veterinario
 - lavoratori indipendenti che svolgono un'attività nel settore medico o veterinario.
- 2.2 La previdenza, estesa ai familiari e superstiti dei dipendenti nonché membri assicurati, persegue la protezione dalle conseguenze economiche di vecchiaia, decesso e invalidità. La fondazione può estendere l'attività previdenziale oltre i limiti delle prestazioni minime LPP.

- 2.3 Attraverso l'emanazione di regolamenti il consiglio di fondazione disciplina le prestazioni, l'organizzazione, l'amministrazione e il finanziamento nonché il controllo della fondazione. Nei regolamenti delle prestazioni esso definisce il rapporto con i datori di lavoro, gli assicurati e gli aventi diritto. I regolamenti, che possono essere modificati dal consiglio di fondazione preservando i diritti acquisiti dei destinatari, vanno preventivamente sottoposti all'esame dell'autorità di sorveglianza.
- 2.4 Per conseguire il proprio scopo la fondazione può stipulare contratti assicurativi o subentrare nei contratti già esistenti, diventando essa stessa contraente e beneficiaria di tali contratti.

3 PATRIMONIO

3.1 Il capitale iniziale conferito alla fondazione è suddiviso come segue:

- Federazione dei medici svizzeri FMH	6.000,- CHF
- Società dei Veterinari Svizzeri SVS	4.000,- CHF
- Associazione svizzera delle assistenti di studio medico SVA	<u>1.000,- CHF</u>
Totale	<u>11.000,- CHF</u>

Il patrimonio della fondazione viene alimentato dai contributi regolamentari di dipendenti e datori di lavoro, da conferimenti volontari dei datori di lavoro e soggetti terzi nonché da eventuali eccedenze derivanti da contratti assicurativi e dai rendimenti patrimoniali della fondazione.

- 3.2 Il patrimonio della fondazione non può essere utilizzato per finanziare altre prestazioni se non quelle finalizzate allo scopo previdenziale, cui sono obbligati per legge i membri fondatori e i membri in quanto datori di lavoro o che sono abitualmente erogate come compenso per i servizi resi (es. indennità di rincarò, assegni familiari e per i figli, gratifiche ecc.).
- 3.3. Il patrimonio della fondazione deve essere amministrato in base ai principi riconosciuti e in ottemperanza alle disposizioni federali in materia di investimento.
- 3.4 I contributi dei datori di lavoro possono essere prelevati dalle riserve di contribuzione accumulate da questi ultimi in via preventiva.

4 CONTABILITÀ

- 4.1 La chiusura dei conti è annuale e ha luogo il 31 dicembre.
- 4.2 Dai conti deve risultare che l'ammontare dei contributi dei datori di lavoro corrisponde almeno al totale dei contributi dei rispettivi dipendenti.

5 CONSIGLIO DI FONDAZIONE

- 5.1 L'organo della fondazione è il consiglio di fondazione, costituito pariteticamente come previsto dall'art. 51 LPP. Esso è composto da 10 (dieci) membri, metà dei quali è rispettivamente eletta fra i dipendenti e i membri fondatori. I dipendenti eleggono i loro rappresentanti direttamente o attraverso dei delegati. La Federazione dei medici svizzeri (FMH) e la Società dei Veterinari Svizzeri (SVS) designano i rappresentanti dei datori di lavoro ovvero dei lavoratori indipendenti. I particolari dell'amministrazione paritetica sono specificati all'interno dei regolamenti.
- 5.2 Il mandato del consiglio di fondazione ha una durata di 4 anni; è ammessa la rielezione. In caso di dimissioni anticipate di membri del consiglio di fondazione, coloro che vengono nominati al loro posto portano a compimento il mandato dei loro predecessori. Il consiglio di fondazione si costituisce autonomamente.
- 5.3 Esso rappresenta la fondazione nei confronti di terzi e designa i rappresentanti legali della fondazione, stabilendo tipo e modalità della facoltà di firma.
- 5.4 Il consiglio di fondazione dirige la fondazione in conformità con la legge e le ordinanze, le disposizioni dell'atto di fondazione e dei regolamenti nonché le istruzioni dell'autorità di sorveglianza.

